

Salice, per sempre sul lago

Una vita tra casa e bottega

La Provincia del 26 settembre 2022, intervista a Anna Salice, titolare della nostra associata Salice di Gravedona (Como).



IMPRESE & LAVORO



«Non c'è buona economia senza buoni imprenditori» PAPA FRANCESCO

SALICE, PER SEMPRE SUL LAGO UNA VITA TRA CASA E BOTTEGA

Una piccola, storica, azienda lariana di eccellenza, conosciuta in tutto il mondo per gli occhiali sportivi
«Le mie dipendenti staccano a mezzogiorno e vanno a casa a preparare il pranzo: soltanto qui si può fare»

PAOLO ANNONI

L'azienda l'ha fondata a Musso suo nonno 103 anni fa, correva l'anno 1919. Lei vi sarebbe entrata poco più che ventenne, ed erano quarant'anni fa. Da allora, Anna Salice, non si è mai fermata un attimo: casa e bottega. Rimpianti? Pochi, uno forse, ma è una storia di elicotteri in piazzale.

Intervistare la signora Salice, lady occhiali sportivi, non è semplicissimo. Serve perseveranza, preparazione, puntualità, precisione e sapere anche andare di corsa. L'appuntamento è alle 14.00. «Subito dopo la pausa» suggeriscono dal centralino. «Oppure quando le macchine sono ferme, dopo le 17.00, magari la signora riesce a trovare qualche minuto per lei».

«Spero si sia preparato bene, le do 10 minuti, perché poi ho una call con Miami» esordisce senza tanti fronzoli l'amministratrice delegata della Salice di Gravedona, brand noto in tutto il mondo per gli occhiali sportivi. In realtà, Anna Salice è tutt'altro che una persona fredda e austera, così, quando sbaglia il mio nome di battesimo nelle presentazioni, riesco a strapparle un sorriso e 10 minuti in più per parlare di questa bella storia di fare impresa. Impresa nata e cresciuta sul Lago di Como. O meglio, in un fazzoletto di terra lungo la statale Regina, Altolago, tra Musso e Gravedona.

Partiamo subito dall'attualità e dalle note non certo positive per chi fa l'imprenditore, nel verso senso della parola, ed è abituato a pagare tutto di tasca propria. La pandemia non ha cancellato lo sport all'aria aperta, ma per lo sci l'inverno 2020/2021 è stato il peggiore della storia.

«Si ricorda? La prima cosa che ha fatto il governo Conte è stato chiudere tutti gli impianti di risalita - dice Anna Salice - Pronti, via. Tutta la filiera è andata in ginocchio. Poi è vero, l'ultima stagione si è recuperato un po' il mercato, ma per chi come noi è nato facendo occhiali e mascherine per lo sci, è stato un bel danno. Ed è meglio che io non guardi al futuro di questo sport».



«Sciare sta diventando uno sport da ricchi e non va bene»



Anna Salice al vertice della storica azienda lariana specializzata negli occhiali sportivi

In che senso? Si tratta di una disciplina che ha sempre grande visibilità, con grandi campioni anche in Italia, da Sofia Goggia in giù.

Lo sci sta diventando un sport per ricchi e questo non è un buon segnale. I costi per i giornalieri (il biglietto per gli impianti di risalita ndr) sono cresciuti in media del 10% nell'ultima stagione. Vuol dire tagliare fuori da questo sport il 10% della popolazione che sciava e ora non ce la fa più.

Salice però è un marchio di alta gamma. Chi indossa i vostri occhiali continuerà a sciare ancora.

Abbiamo un prodotto di fascia medio-alta, fatto tutto in Italia, certo, non siamo come quei produttori di occhiali dove il 60% del prezzo è frutto dell'investimento sulla visibilità del brand. Però la nostra filosofia è sempre stata fare indossare lo stesso occhiale al campione, ma anche all'impiegato all'operaio. Chi ha la casa in montagna continuerà a sciare, ma gli altri faranno un altro sport.

In compenso siamo diventati un polo di grandi ciclisti, tutti in bici, chiva in bicicletta, indossa degli occhiali sportivi.

Abbiamo fatto una stagione fortissima nel 2021, quest'anno invece c'è stata una flessione - dice - Dipende da 100 mila fattori, dalle materie prime delle biciclette

esempio. I prezzi sono tutti alle stelle. Pensi alle auto, la Fiat vendeva la Panda sotto i 10 mila euro, adesso che costa una volta e mezzo non riesce a consegnarle in tempo. Fare arrivare un container di merce dalla Cina costava 3.600 dollari, adesso 18 mila e non si trovano i container. E poi ci si è messa anche la guerra. Tutti i giorni io cerco di capire se ci stiamo avvicinando alla terza guerra mondiale, perché a livello di economia internazionale sembra che ci siamo già in mezzo.

IL PERCORSO

Dalle origini ai campioni



Nei suoi primi anni l'azienda produce astucci per occhiali e, solo in un secondo tempo, avvia la produzione su più larga scala di occhiali per la protezione sul lavoro. Nele Dopoguerra il via alla produzione di modelli di occhiali per i motociclisti. Poi la conversione della produzione, sugli occhiali da sole.

zò. I vostri macchinari immagino consumino tanta energia, avete sentito irincari?

Digaspendevamo 15 mila euro l'anno, a parità di consumi siamo saliti a 48 mila e mi preparo ad arrivare a 100 mila. Per l'elettricità quello che costava 2 ora costa 3. E quei soldi li deve mettere l'imprenditore. Mi dice lei come possiamo fare? Teniamo aperto tre giorni a settimana per risparmiare?



Negli anni Settanta, grazie alla "valanga azzurra", il marchio Salice è sempre sul podio con i suoi campioni e testimonial Thoeni, Gros, De Chiesa e Stricker. Tra i più recenti successi "marchiati" Salice ci sono quelli di Sofia Goggia, campionessa olimpica e vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera.

LA SCHEDA

IMPRESA CENTENARIA
Deve ai successi della "Valanga Azzurra" nelle gare di Coppa del Mondo degli anni '70 il suo rilancio. Il marchio Salice di Gravedona sale ripetutamente sul podio insieme ai suoi campioni e testimonial: Thoeni, Gros, De Chiesa e Stricker. A partire da questo rinnovato successo, l'azienda Salice costruisce gli ultimi decenni della sua storia con il payoff "Vedi Italiano". È l'evoluzione di un marchio storico: Salice ha compiuto 100 anni nel 2019. Ha preso avvio con la fondazione da parte di Vitaliano Salice dell'azienda nel 1919 a Musso e nei pressi di Gravedona, dove si trasferisce nel 1945, per necessità di espandere i locali produttivi e dove ancora oggi svolge l'attività.

Perché l'occhio Salice viene fatto tutto a Gravedona ed Uniti, giusto? Abbiamo qualche terzista italiano che lavora per noi, ma in sostanza sì.

Quanti dipendenti avete oggi? Diciassette, un uomo e sedici donne, anche perché per certe lavorazioni servono mani piccole.

Salice, insomma, possiamo dire che sia un'impresa rosa, o quantomeno a trazione femminile. Quanto è stato difficile farsi accettare come capo, per lei, tanti anni fa? Il mondo dell'impresa era conivento al maschile, quello dello sport ancora di più. Non è stato facile, ma erano anche anni diversi. Io sono entrata in Salice ai tempi d'oro, stavano bene tutti, inutile guardarsi indietro, la partita si gioca sul futuro. Per quanto riguarda il rapporto tra donna e uomo, le persone in gamba alla fine riescono comunque a fare bene. Io dico sempre che avremo raggiunto la parità solo il giorno in cui una donna mediocre potrà avere una posizione di prestigio al posto di un uomo mediocre. E credo che lei abbia capito a cosa mi riferisco.

Gli occhiali Salice oggi si vendono in tutto il mondo, qual è il peso dell'export sul vostro fatturato? Diciamo 40% in Italia e 60% all'estero.

In passato il rapporto è però stato uno a tre. Certo i dazi e le restrizioni anche per via della tensione tra Russia ed Europa non aiutano l'export. Noi guardiamo anche a cosa succede tra Cina e Taiwan, ad esempio. Lei forse ricorderà il caso di Occlan, con la crisi tra Turchia e Italia. In quella stagione non abbiamo venduto un paio di occhiali Salice in Turchia.

Tiene lei i rapporti con distributori in tutto il mondo? Sempre, e alla fine si diventa anche amici. Il nostro distributore russo ha preso una casa vacanze a Lenno, ad esempio. Non ci si vede più nelle fiere internazionali della call di Zoom è semplice, ma tenere i contatti attraverso delle call di Zoom è semplice. Alla fine è vero che noi vendiamo in tutto il mondo, ma i numeri li facciamo solo dove si scia: Argentina, Cile, Canada e Stati Uniti, nonostante i dazi, poi Nord Europa, Russia, Cina, gran parte dell'Asia, Antartide e Artide, Indonesia, Corea e Oceania solo con il prodotto per i ciclisti. Servono tante gocce per riempire il bicchiere.

Si è mai pentita di aver tenuto la sua impresa qui sul Lago di Como?

La Salice nasce qui e resta qui fino a quando ci sarò io, per una scelta di qualità della vita. Le mie dipendenti iniziano alle 7.30 e alle 12.30 tornano a casa per preparare da mangiare ai figli, al marito, ai genitori o ai nonni. Tornano in azienda alle 13.30 e alle 17 hanno finito e possono tornare dai loro cari. Vuol sapere una cosa? Alla fine degli anni Novanta un manager di una banca con sede anche in Svizzera mi propose di trasferire tutto in Canton Ticino. Io spieghi la nostra filosofia di vita: casa e bottega. Lui mi disse di guardare il piazzale della Salice di Gravedona, di pensare allo stesso capanno in Svizzera e, nel parcheggio, uno due elicotteri comprati grazie al risparmio fiscale. Quell'immagine non mi spostò di un centimetro. Però, se vuole sapere la verità, quando tiro tutti i soldi delle tasse ogni anno, penso a quegli elicotteri.

CRIPRODUZIONE RISERVATA



«Aperti tre giorni alla settimana per risparmiare sull'energia»

“I pannelli solari? Serve tempo noi installatori navighiamo a vista”

La Provincia del 25 settembre 2022, parla il nostro consigliere Davide Gianola dell'azienda associata Gianola Impianti.

«I pannelli solari? Serve tempo Noi installatori navighiamo a vista»

La testimonianza
In difficoltà
le imprese del settore
che non trovano
i materiali per gli impianti

— Pannelli solari? Non ce ne sono. Hai voglia a parlare di fonti rinnovabili e di abbassare la bolletta. O ci hai pensato mesi fa, o adesso devi metterti in coda. Sia tu un privato, sia tu un'azienda. Davide Gianola, con ditta a

Lecco, a Pescarenico, in via Plava, membro di Giunta dell'Api e installatore di pannelli solari è sconsolato: «Ero al telefono perché stiamo aspettando il materiale dal mese di luglio e manca ancora qualcosa per completare tutta la fornitura del materiale. Si naviga molto a vista e sostanzialmente la situazione è assolutamente difficile. In questo momento non c'è molto materiale in pronta consegna».

Non si trova proprio, meglio:

«Le batterie di accumulo hanno tempistiche elevate. Si parla di periodi dai 3-4 mesi in su. E arrivano quasi tutte dall'Oriente. Il 110 per cento e i riscontri che si hanno sulle bollette hanno fatto impennare la richiesta con problemi di approvvigionamento notevoli. A noi dicono che le tempistiche si allungano. Se facciamo un preventivo, oramai diamo una tempistica sopra i due-tre mesi, prima dell'estate si arrivava al massimo a due. La

situazione sta peggiorando». I prezzi, tra l'altro, sono cresciuti rispetto a un anno fa. «Su alcuni prodotti sicuramente - spiega Gianola - i pannelli solari in sé sono scesi un pochettino, ma un aumento dei prezzi è generalizzato. Il pannello solare, che può avere una potenza da 380 watt a 450 watt a seconda delle varie tipologie, ha una scadenza di consegna abbastanza definita, intorno al mese e mezzo, e i prezzi si aggirano da 200 a 350 euro

l'uno. Solo il pannello però... Al kilowatt un impianto installato senza batteria (che viene tarata secondo le esigenze) costa 1.300-1400 euro l'uno. Il pannello solare, sto parlando. Le batterie sono cresciute di prezzo, ma sono cresciute anche le taglie, nel senso che sono più capienti, accumulano di più. Non sono paragonabili ai prezzi vecchi perché è cambiata la tipologia. In una villetta, in un'abitazione si cerca di capire le esigenze del cliente che però sempre più chiede di non dover più dipendere dal fornitore di energia elettrica».

Il solare termico, quello che fa produrre acqua calda, ha una buona richiesta anche quello. Ma per mettere il pannello sola-

re termico ci vuole una caldaia compatibile.

E idonea a ricevere e gestire i pannelli solari termici. Per cui non ovunque si può installare. Infine gli impianti condominiali: «Le nuove costruzioni hanno l'obbligo di essere dotate di impianto fotovoltaico. Masugli esistenti abbiamo fatto qualche preventivo. E un po' di più si comincia a fare, soprattutto per quanto riguarda le comunità energetiche ovvero l'utilizzo da parte dei condomini dell'energia che viene prodotta dai pannelli posti sul tetto condominiale e poi tramite costituzione di questa comunità, andare a compensare e usufruire anche da parte delle abitazioni private dell'energia prodotta». **M.VIL**

[Download](#)

Consorzio Premax Per gli artigiani anche formazione

La Provincia del 24 settembre 2022, servizio sulla nostra associata Consorzio Premax.

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341 599064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0342 211227

Consorzio Premax Per gli artigiani anche formazione

L'intesa. Uso di forbici e tronchesi professionali
A Lariofiere un seminario con Paolo Fazzini
dedicato a parrucchieri, estetisti, sarti e giardinieri

LECCO
MARIA G. DELLA VECCHIA
La Cna del Lario e della Brianza e il Consorzio Premax dei forbici di Premax organizzano un incontro per presentare e spiegare nei dettagli le caratteristiche tecniche delle forbici e dei tronchesi professionali, strumenti indispensabili per le attività di parrucchieri, estetisti, sarti, tolettatori e giardinieri.

L'appuntamento è in presenza al Palataurus di Lecco, lunedì 26 settembre dalle ore 18 alle 20 dove a tenere l'incontro sulle forbici come strumento di lavoro sarà Paolo Fazzini, autorità massima in tema di acciaio tagliente, amministratore di "Pinin Forbici".

La differenza

Si parlerà delle differenze fra i vari tipi di acciaio, di lame e della loro qualità, delle forbici professionali, di impugnature, punte e fulcro, della differenza fra affilature italiane e giapponesi e non mancheranno dritte mirate su come scegliere al meglio e su come fare la manutenzione degli strumenti.

Una presentazione che ha valenza di un vero e proprio corso per capire come utilizzare al meglio i due strumenti professionali e "come le personalizzazioni siano un plus

da tenere in considerazione e per scegliere e programmare la manutenzione delle proprie attrezzature", spiega una nota degli organizzatori. L'incontro segue a pochi mesi di distanza un'analoga iniziativa che si era tenuta in primavera nella sede Cna a Como e, anche questa volta, è aperto alle imprese Cna iscritte a Lecco, ma anche a Como e a Monza.

La presidente lechese della Cna del Lario e della Brianza, Giovanna Picariello, spiega che «questo nuovo incontro fa seguito alla convenzione che abbiamo siglato con Premax a favore delle categorie del settore. In aggiunta a ciò, vista l'importanza che diamo alla collaborazione con le scuole professionali, abbiamo deciso di appoggiarci ai ragazzi dell'Enaip, il nostro ente di formazione, per il catering durante l'iniziativa al Palataurus. Enaip - aggiunge - ha istituito un nuovo corso sul turismo con indirizzi di studio che coincidono con le nostre professioni. Avere i ragazzi che mettono in atto sul campo ciò che apprendono a scuola rappresenta la concretezza necessaria a far capire loro cosa sia il lavoro, mentre per la nostra iniziativa la loro presenza è un grande valore aggiunto».

L'importanza che il settore benessere degli artigiani dà

alla formazione è certificata anche nei dati di una nuova ricerca di Cna nazionale secondo cui il 68,7% degli imprenditori ha intenzione di partecipare a corsi di formazione professionale entro la fine dell'anno, mentre il 41,7% pensa di coinvolgere in questi processi anche i propri dipendenti. Una scelta "voluta" più che "dovuta", sottolinea l'indagine, dettata soprattutto dall'esigenza di migliorare le proprie competenze e differenziare la propria offerta. D'altra parte circa i due terzi dei dipendenti presenti nelle aziende dispongono già di qualifica professionale.

Aggiornamento

Anche grazie al continuo aggiornamento professionale, nonostante incertezze e costi di gestione in continua crescita, «le imprese si mostrano intenzionate ad avviare azioni di rafforzamento della loro offerta e della loro capacità competitiva. Non a caso circa la metà degli operatori intendono aumentare lo standard dei servizi offerti e il 42% vuole dedicare maggiore attenzione alla sfera del marketing. Per contro, solo il 12,3% delle imprese si dichiara al momento priva di una intenzionalità precisa o di strategie definite».

CRIPRODUZIONE RISERVATA



Parrucchiere al lavoro. A Lariofiere un seminario sull'uso di forbici professionali ARCHIVIO

Lo studio

Un'azienda su cinque ristrutturata dopo il Covid

La pandemia ha dato un duro colpo alla spesa per i servizi di parrucchieri ed estetisti. La forte ripresa del 2021 non ha consentito recupero dei fatturati pre-Covid e ora una nuova frenata si profila a causa del forte incremento di ogni costo di produzione, dall'energia ai materiali ai macchinari. Cna nazionale ha realizzato un'indagine fra i propri iscritti del settore in cui si presentano le nuove criticità del periodo ma si mettono anche in luce volontà e impegno concreto di strategie di rilancio.

Nei numeri, il 61,4% delle imprese dichiara di aver chiuso il 2021 con un fatturato più basso di quello del periodo pre-pandemia (quindi del 2019). Fra loro il 19,4% ha dovuto provvedere a un ridimensionamento

strutturale. Sul fronte opposto, il 31,8% delle imprese ha recuperato in pieno la propria redditività e il 6,6% ha addirittura fatto meglio rispetto al 2019. Circa i rischi per il futuro, c'è chi si concentra sul clima di incertezza e sulla compressione dei consumi che ne può derivare (43,7%) e chi guarda all'aumento dei costi d'esercizio (31,5%), che costringeranno a rivedere i listini per il 53,1% delle imprese che ritengono "inevitabile" anche se non facile tale misura in quanto le imprese "sono infatti consapevoli che l'esposizione alla concorrenza irregolare (fonte di preoccupazione per il 14,0% delle imprese), a fronte di ciò potrebbe aggravarsi". Il 66,1% delle imprese che dispon-

gono di personale dipendente (più della metà delle intervistate) riferisce di rapporti "consolidati e durevoli" con i propri lavoratori. Un ulteriore 19,6% si dichiara soddisfatto ma vede un problema di consolidamento dei rapporti a fronte delle attuali incertezze economiche. Il 14,3% denuncia difficoltà nel reperire risorse umane adeguate alle esigenze. Sulle strategie di ripresa il report spiega che "al netto della formazione, ritenuta un asset fondamentale dalla maggioranza degli intervistati, quote non residuali di imprenditori del settore benessere vogliono continuare a investire. Il 17,9% vorrebbe rinnovare i locali entro l'anno, e il 27,2% ha già deciso di dotarsi di nuove attrezzature o macchinari: dati da non sottovalutare che attestano una buona fiducia nella propria capacità di presidiare e orientare il mercato. MDL

[Download](#)

Esterometro: operazioni da

dichiarare e da escludere

Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022, il c.d. “esterometro” si presenta secondo nuove modalità, vale a dire trasmettendo al SdI un **file XML** contenente i dati delle cessioni e prestazioni che intercorrono con controparti non stabilite in Italia.

Anche per contemperare il fatto che la comunicazione è adesso espletata, in modo “puntuale”, per singola operazione, il legislatore ha previsto l’esclusione per ciascun acquisto di beni e servizi non rilevante territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-*octies* del Dpr 633/72, che sia di importo **non superiore a 5.000 euro**.

Lo dispone l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv. L. 122/2022), c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”, in vigore dal 22 giugno 2022.

Nel confermare l’esclusione per i predetti acquisti, laddove l’ammontare non superi 5.000 euro (valore da intendersi comprensivo dell’eventuale imposta), la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022 ha ribadito che, a livello più generale, il c.d. “esterometro” monitora qualsiasi operazione in cui una delle parti è “**estera**” a prescindere dal fatto che essa sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

In sintesi, l’esclusione dall’adempimento, limitata agli acquisti, richiede l’**assenza del presupposto territoriale** del tributo (art. 7 ss. del Dpr 633/72).

Viceversa, a prescindere dall’importo, è bene rilevare che la comunicazione è dovuta per tutti gli acquisti territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, ancorché esenti o non imponibili.

Un caso piuttosto frequente, a livello aziendale, è rappresentato dalle **commissioni** addebitate dalle società che offrono **servizi digitali di pagamento**, spesso non stabilite in

Italia (es. Paypal).

Le somme sono generalmente di piccolo importo (non superiore a 5.000 euro). Tuttavia, esse rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, seppure esente in quanto avente natura finanziaria (art. 10 comma 1 n. 1) del Dpr 633/72 e art. 135 par. 1 lett. d) della direttiva 2006/112/Ce).

In merito all'acquisto di **servizi esenti**, ai fini del c.d. "esterometro", si era espressa la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 91/2020, avente a oggetto i servizi di pagamento elettronici forniti da una società del Regno Unito a una società italiana, addebitando a quest'ultima specifiche fee sulle transazioni elettroniche effettuate.

L'acquisto effettuato dal soggetto passivo nazionale richiede, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, l'"integrazione" della fattura ricevuta (nel caso di fornitore Ue) o l'emissione di autofattura (nel caso di fornitore extra Ue), indicando il titolo di esenzione e annotando il documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010, § 3.1).

A livello gestionale, il file xml relativo all'acquisto effettuato, in quanto riferito a un'operazione priva di imposta, dovrà essere compilato con il codice "N4" relativo alle operazioni esenti da IVA (secondo le specifiche tecniche versione 1.7).

In un'ottica di semplificazione, sarebbe auspicabile estendere anche a questa categoria di acquisti l'esclusione della comunicazione al di sotto dell'ammontare di una certa soglia, anche in ossequio al principio di effettività dell'Iva.

Acquisto di biglietti aerei da valutare

Un aspetto non ancora esaminato a livello ufficiale, in seguito all'introduzione della soglia da parte del Dl 73/2022,

concerne gli acquisti in parte **“fuori campo”** e in parte **non imponibili** ai fini Iva, come nell'ipotesi dei biglietti aerei relativi a tratte internazionali.

Nella misura in cui la registrazione avviene scindendo la quota di corrispettivo fuori campo Iva ex art. 7-*quater* comma 1 lett. b) del Dpr 633/72 (cioè 62% per la distanza percorsa fuori dal territorio dello Stato) rispetto alla quota non imponibile ex art. 9 comma 1 n. 1 del Dpr 633/72 (cioè 38% per la distanza percorsa nel territorio nazionale), **entrambi** gli importi dovrebbero essere comunicati nell'ambito del c.d. “*esterometro*”.

Trattandosi di un'operazione rappresentata con un **unico documento**, non sembrerebbe possibile beneficiare dell'esclusione per gli acquisti di importo non superiore a 5.000 euro, formalmente riferita ai soli “acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia” e non a quelli che rilevano nel territorio dello Stato seppur in misura parziale (38%).

Si rammenta che, in base a una **diversa impostazione**, fondata sulla lettura della circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011 (§ 4.3), non sarebbe dovuta l'emissione dell'autofattura per le prestazioni di trasporto aereo, per effetto dell'esonero dall'obbligo di fatturazione previsto dall'art. 22 comma 1 n. 3) del Dpr 633/72. In assenza della fattura o di altro documento, si potrebbe ritenere che non sussista nemmeno l'obbligo di presentazione del c.d. “*esterometro*”, ai sensi dell'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015, adattando i chiarimenti forniti sul punto nella circolare n. 26/2022 in relazione alle operazioni (attive) ex art. 22 nei confronti di “privati consumatori”.

(MF/ms)

Dal 2023 soglia più alta per il differimento del bollo su fattura elettronica

Entro il prossimo **30 settembre** dovrà essere effettuato il versamento dell'imposta di **bollo** sulle fatture elettroniche emesse nel **secondo trimestre** solare.

La scadenza interessa altresì coloro che nel **primo** trimestre dovevano complessivamente un'imposta di importo non superiore a **250 euro**.

Il versamento può essere, infatti, effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni (art. 6 del Dm 17 giugno 2014):

- per il **primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento (30 settembre 2022), laddove l'ammontare dell'imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi 250 euro;
- per il **primo e secondo** trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (30 novembre 2022), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno non superi, complessivamente, 250 euro.

Questa particolare agevolazione interesserà, dal prossimo anno, una platea di contribuenti molto più ampia, in ragione del sensibile innalzamento della soglia operato dall'art. 3 commi 4 e 5 del Dl 73/2022 (c.d. decreto "Semplificazioni fiscali").

Per effetto delle disposizioni contenute in tale norma, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 detta soglia passerà, infatti, dagli attuali **250** euro a **5.000** euro.

Si ricorda che, in forza del principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo (art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72), il tributo, pari a **2 euro**, risulta dovuto se la fattura, di importo superiore a **77,47 euro**, documenta, in estrema sintesi:

- operazioni fuori campo IVA, per assenza del requisito oggettivo;
- operazioni **fuori campo** IVA per assenza del presupposto territoriale (artt. 7 ss. del Dpr 633/72);
- operazioni **esenti** da IVA ex art. 10 del Dpr 633/72;
- operazioni **non imponibili** relative a particolari fattispecie (è il caso, ad esempio, delle cessioni ad esportatori abituali);
- operazioni effettuate da soggetti aderenti ai regimi di **vantaggio** (art. 27 commi 1 e 2 Dl 98/2011) o **forfetario** (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014).

Occorre, tuttavia, sottolineare alcune questioni concernenti la recente novità legislativa.

Va, innanzitutto, rilevato che il citato decreto "Semplificazioni fiscali" ha modificato la norma che aveva introdotto l'agevolazione (art. 17 comma 1-*bis* del Dl 26 ottobre 2019 n. 124), innalzando la soglia per il differimento a 5.000 euro, senza emendare, tuttavia, l'art. 6 del Dm 17 giugno 2014, che disciplina le **modalità di versamento** del tributo e che resta "ancorato" all'importo di 250 euro.

Tale ultima disposizione prevede, infatti, tuttora, che la soglia che consente il differimento del versamento dell'imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell'anno sia pari a 250 euro (limite stabilito dall'art. 1 del Dm 4 dicembre 2020).

Pare quindi necessario un intervento legislativo per rendere coerenti le disposizioni e consentire la piena attuazione dell'agevolazione.

Resta poi invariato un ulteriore **disallineamento** di natura terminologica, che solo apparentemente non ha carattere sostanziale. Come la precedente, anche l'attuale versione dell'art. 17 del Dl 124/2019 consente di prorogare il versamento qualora l'importo dovuto sia "**inferiore**" alla soglia stabilita.

L'art. 6 del citato Dm 17 giugno 2014 prevede, invece, che il beneficio si possa ottenere qualora il *quantum* da versare "**non superi l'importo**" previsto.

Volendo esemplificare e restando alla disciplina attualmente vigente:

- in base all'interpretazione letterale dell'art. 17 del Dl 124/2019, qualora nel primo trimestre, l'importo dovuto risultasse esattamente pari a 250 euro, non si potrebbe beneficiare del differimento;
- secondo quanto disposto dall'art. 6 del Dm 17 giugno 2014 (che disciplina le modalità di versamento), anche tale importo è, invece, compreso nell'agevolazione.

Laddove l'attesa modifica del Dm 17 giugno 2014 si limitasse a sostituire il valore della soglia (da 250 a 5.000 euro) e non modificasse la terminologia, permarrrebbe la necessità di un coordinamento.

Va rilevato, infine, come non sia stato operato alcun cambiamento per quanto concerne il **periodo di riferimento**. L'agevolazione continua, infatti, a riguardare esclusivamente i primi due trimestri solari, per i quali, nella migliore delle ipotesi, si può arrivare a differire il pagamento entro il 30 novembre, mentre non è prevista alcuna semplificazione per gli ultimi sei mesi dell'anno.

(MF/ms)

Elezioni politiche 2022: permessi elettorali ai dipendenti

Domenica 25 settembre 2022 dalle 7.00 alle 23.00 si svolgeranno le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali per le elezioni politiche.

Evidenziamo che anche in questa occasione **i lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali** (presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di candidati), **hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di seggio.**

Per quanto riguarda il **trattamento economico** previsto per i suddetti lavoratori, **i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.**

Quanto sopra significa che:

- Per le **giornate lavorative** (di norma il lunedì), il lavoratore ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di prestazione lavorativa effettiva;
- Per le **giornate festive e non lavorative** (di norma il sabato e la domenica), il lavoratore ha diritto ad altrettante quote della retribuzione normale in aggiunta allo stipendio ordinario (1/26, o il diverso divisore previsto dal Ccnl, per i dipendenti retribuiti in misura fissa; 6 ore e 40 minuti nell'ipotesi di distribuzione

dell'orario su 6 giorni, 8 ore nell'ipotesi di "settimana corta", per i dipendenti retribuiti in relazione all'effettiva prestazione lavorativa). E' facoltà dell'azienda concedere al lavoratore la possibilità di usufruire, per ogni giornata festiva o non lavorativa, riposi compensativi anziché il suddetto trattamento economico.

In merito alla **documentazione** necessaria per poter fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di durata delle operazioni elettorali, i lavoratori devono presentare al datore di lavoro:

- Preventivamente, i documenti di nomina o di incarico;
- Successivamente, un attestato firmato dal Presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell'orario di chiusura delle operazioni di scrutinio (per i lavoratori che assolvono l'incarico di Presidente, la certificazione viene vistata dal Vice-Presidente).

Al fine di consentire l'**esercizio del diritto di voto**, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ai propri dipendenti, se richiesto, un **permesso** (non retribuito o da imputare in conto ferie o permessi annui retribuiti) per raggiungere il Comune di residenza.

Per quanto concerne il **trattamento contributivo e fiscale**, ricordiamo che:

- la retribuzione corrisposta dai datori di lavoro ai lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali è soggetta a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali ed all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
- le somme erogate dalle aziende a tale titolo sono ulteriormente deducibili dal reddito di impresa.

(FV/fv)

Credito imposta energia e gas: proroga ai mesi di ottobre e novembre 2022

Proroga e rafforzamento per i **tax credit alle imprese** per l'acquisto di energia e gas per i mesi di **ottobre e novembre 2022**, con ampliamento alle imprese non energivore con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kw.

Queste le principali novità del c.d. Dl "Aiuti-ter", approvato il 16 settembre dal Consiglio dei Ministri, così come emerge dal comunicato stampa del Governo.

Secondo le bozze circolate, alle imprese **energivore** sarebbe riconosciuto un credito d'imposta pari al **40%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

A tal fine, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Tale credito d'imposta sarebbe riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse **autoconsumata** nei mesi di ottobre e novembre

2022.

Per le imprese "**gasivore**" sarebbe riconosciuto un credito d'imposta pari al **40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione sarebbe riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento** superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Novità rilevante per le **imprese non energivore**.

Verrebbe infatti ampliata la platea dei beneficiari, riconoscendo l'agevolazione non più con riferimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a **16,5 kw** (come nelle precedenti versioni dell'agevolazione), ma riducendo il suddetto limite a **4,5 kw**.

Pertanto, alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, sarebbe riconosciuto un credito d'imposta pari al **30%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese "**non gasivore**" sarebbe poi riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per

l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (fermo restando l'incremento del 30% del prezzo medio di riferimento del gas naturale).

Anche in tal caso, per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore sarebbe inoltre prevista la possibilità di richiedere la **comunicazione al venditore** con i dati relativi all'agevolazione.

Stando alle bozze circolate, i nuovi crediti d'imposta non dovrebbero essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 come i precedenti, ma potrebbero essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24 entro la data del **31 marzo 2023** oppure del 30 giugno 2023.

Utilizzo entro il 31 marzo o il 30 giugno 2023

A tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all'art. 34 della L. n. 388/2000.

Resta inoltre ferma l'**irrilevanza fiscale** anche per tali crediti.

Anche i nuovi crediti d'imposta sono **cedibili**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati".

I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31 marzo 2023 o il 30 giugno 2023.

Si rileva altresì che, stando alla bozza del Dl "Aiuti-ter", il credito d'imposta per l'acquisto di **carburanti** per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca sarebbe esteso agli acquisti effettuati nel quarto trimestre 2022,

anche in relazione a quello utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il credito relativo al carburante utilizzato per mezzi trainanti sarebbe riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività **agromeccanica**.

(MF/rp)

Credito “Ricerca e Sviluppo”: sanatoria per l'indebita compensazione

L'art. 5 commi da 7 a 12 del Dl 146/2021 ha introdotto una speciale sanatoria per coloro i quali hanno compensato indebitamente il **credito per ricerca e sviluppo**.

Al ricorrere dei requisiti indicati dalla norma, se il credito compensato viene riversato il contribuente fruisce dello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi, oltre che della non punibilità penale.

Premesso che l'ambito applicativo della procedura di **riversamento** non appare ben delineato, in alcune situazioni aderire potrebbe essere conveniente.

Sovente per qualsiasi tipo di indebita compensazione gli uffici tendono ad irrogare la sanzione del comma 5 dell'art. 13 del Dlgs. 471/97 (dal 100% al 200% del credito **indebitamente compensato**) e non quella del comma 4 (pari al 30% del credito stesso).

La domanda, che va redatta utilizzando il **modello** approvato con

il provvedimento dell' Agenzia delle Entrate 1° giugno 2022 n. 188987, deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2022.

In base alla bozza del c.d. Dl "Aiuti-ter", approvato dal Consiglio dei Ministri, questo termine dovrebbe essere posticipato al **31 ottobre 2022**.

Rimangono invece fermi i termini per il riversamento del credito. **Pertanto, i pagamenti continuano a dover avvenire entro il 16 dicembre 2022** anche in **tre rate annuali** di pari importo maggiorate degli interessi legali.

La procedura è riservata ai soggetti ammessi al credito d'imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del Dl 145/2013 per i crediti maturati a far data dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2016.

Deve trattarsi di spese realmente sostenute ma non qualificabili, dal punto di vista tecnico, come ricerca e sviluppo. Rientrano anche gli errori commessi "nella quantificazione o nell'individuazione delle **spese ammissibili** in violazione dei principi di pertinenza e congruità" oppure "nella determinazione della media storica di riferimento" (art. 5 comma 8 del Dl 146/2021).

Sono in ogni caso escluse le condotte fraudolente, simulate così come le spese **prive di documentazione** giustificativa.

La sanatoria è preclusa nel caso in cui il credito d'imposta sia già stato contestato "con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi" al 22 ottobre 2021 (art. 5 comma 12 del Dl 146/2021).

Applicazione della sanatoria troppo incerta

Come si può intuire, vari sono gli aspetti critici che caratterizzano la procedura di riversamento. Basti pensare al fatto che non è **esattamente delineato** il concetto di credito

di imposta che può rientrare nella sanatoria.

È infatti noto come il confine tra credito inesistente e credito solo non spettante sia spesso labile. Il riversamento riguarda spese sostenute ma non agevolabili, locuzione alquanto vaga.

Sarebbe auspicabile che, in tempi celeri, l'Agenzia delle Entrate pubblichi una **circolare esplicativa**.

(MF/ms)

Chiarimenti su tassazione e dividendi

Con la risposta a interpello n. 454, pubblicata il 16 settembre, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'applicazione del **regime transitorio** relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017.

In particolare, viene **ufficializzata** l'impostazione già indicata in un interpello della Direzione centrale secondo il quale i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate incassati dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a ritenuta del 26% ex art. 27 del Dpr 600/73 anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022.

A seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** dal 1° gennaio 2018.

La disciplina transitoria della L. 205/2017 conserva però, per

gli utili maturati sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del **40%**, **49,72%** o **58,14%**, a seconda del periodo di formazione). Tale regime si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata entro il 31 dicembre 2022.

In sostanza, quindi, la norma transitoria dispone il mantenimento del **previgente regime** in materia di partecipazioni qualificate ai dividendi:

- che promanano da utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- la cui delibera sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022.

Riguardo alle distribuzioni di utili effettuate a partire dal **1° gennaio 2023**, la risposta in commento richiama un passaggio della ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, secondo cui il regime transitorio previsto dall'art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi di imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale.

Si ritiene, infatti, che l'arco temporale individuato dalla norma transitoria e l'applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate **si applica comunque** la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Tuttavia, la risposta ad interpello in commento non sembra considerare che ai fini dell'individuazione dell'intervallo temporale relativo alla disciplina transitoria la norma fa riferimento alle distribuzioni "**deliberate** dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022" e non al periodo di imposta in cui il socio percepisce il dividendo. In altri termini, la risposta

interpello n. 454/2022 non sembra considerare che la norma lega il regime transitorio alla data della delibera e non all'anno di percezione del provento.

A questo si aggiunge anche una considerazione che riguarda il **principio di cassa** ed il funzionamento delle norme sui dividendi nel nostro sistema.

Infatti, il momento dell'incasso del dividendo rappresenta per il percipiente non imprenditore il **presupposto impositivo** che individua l'anno di tassazione, mentre il regime impositivo applicabile si collega all'aliquota IRES che è stata liquidata sugli utili realizzati dalla società di capitali che li ha prodotti. Proprio su questo meccanismo si basa la concorrenza parziale al reddito del 40%, del 49,72% e del 58,14% che corrisponde ad utili che hanno scontato l'IRES rispettivamente con aliquota del 33%, del 27,50% e del 24%.

Finora il principio è stato quello di **mantenere stabile** il prelievo società + socio a prescindere dal momento in cui viene incassato il provento.

Si rischia di penalizzare gli utili più vecchi

Ne consegue che non è coerente con questo sistema legare il **criterio di cassa** per la tassazione del dividendo con il regime impositivo applicabile al socio.

La stessa ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56 ha affermato che, se l'obiettivo è quello di **tutelare** gli utili formati prima dell'introduzione del nuovo regime fiscale, il regime della concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi su partecipazioni qualificate si applica anche "alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017" nonostante la norma faccia riferimento quelle deliberate "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022".

L'impostazione indicata nella risposta n. 454/2022, invece, si pone in **senso opposto**, mettendo in secondo piano la ratio del

regime transitorio della L. 205/2017 che è quella di non penalizzare gli utili prodotti prima del 2017.

(MF/ms)

Materiali e oggetti in plastica riciclata: online il nuovo regolamento Ue

L'Unione Europea ha pubblicato un regolamento che si occupa di **aggiornare le tecnologie di riciclaggio** considerate idonee per il contatto con gli alimenti. Il tema di è grande interesse per la filiera di riciclo della plastica perché tiene conto delle innovazioni e permette di allargare le possibilità di riciclo e di impiego di alcuni materiali.

Il [nuovo Regolamento Ue](#) è il 2022/1616 e abroga il precedente regolamento (CE) n. 282/2008. Si trova on-line, scaricabile direttamente. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20 settembre 2022 ed entra in vigore il 10 ottobre 2022.

Il provvedimento è **relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata** destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e disciplina in particolare:

a) l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;

b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;

c) l'uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Nelle premesse del regolamento sono indicate le carenze delle norme preesistenti e le novità tecnologiche che hanno richiesto la revisione del testo precedente.

(SN/bd)